

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2022.

Registrazione della modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Murazzano» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 263 del 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1915 della Commissione del 3 ottobre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Murazzano»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Murazzano» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 263 del 10 ottobre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1915 della Commissione del 3 ottobre 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la DOP «Murazzano» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«MURAZZANO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta del formaggio «Murazzano» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Murazzano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio grasso, a pasta fresca, prodotto con latte ovino di razza delle Langhe, in purezza o con latte misto ovino in misura minima del 60% con eventuali aggiunte di latte vaccino in misura massima del 40%. È usato come formaggio da tavola e presenta le caratteristiche di seguito riportate.

Forma: cilindrica con facce piane, leggermente orlate.

Dimensioni: diametro di 10-15 centimetri, scalzo di 3-4 centimetri.

Peso: da 250 a 400 grammi.

Dimensioni e peso sono riferiti ai minimi di stagionatura.

Descrizione della pasta: morbida, leggermente consistente, a volte con alcune occhiature, finemente granulosa; con il progredire della stagionatura il colore passa dal bianco latte al giallo paglierino; la struttura evolve con l'avanzare della maturazione passando da morbida ad una sempre maggiore consistenza e compattezza proporzionalmente alla progressiva perdita di umidità, sino ad arrivare ad una struttura semi-dura o dura.

Non vengono usati né pigmenti coloranti né aromi particolari.

Confezione esterna: per le forme fresche non vi è presenza di crosta, la confezione esterna si presenta di colore bianco latte, a volte con leggera patina di colore paglierino sempre più marcato. Sapore: fine delicatamente profumato e con gradevole sapore che ricorda il latte ovino; con il progredire della maturazione il formaggio aumenta di intensità olfattiva e gustativa.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 50 % con tolleranza del 2 %, per il prodotto di pura pecora, e il 47 %, con tolleranza del 2 %, per il prodotto latte misto ovino vaccino.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione ivi compresa la stagionatura comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Albaretto Torre, Arguello, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castino, Cerreto Langhe, Ceva, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gotasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezolo Valle Uzzone, Priero, Prunetto, Roascio, Roccacigliè, Rocchetta Belbo, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.


In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La razione alimentare su base annua del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio Murazzano DOP deve essere costituita per almeno il 70% della sostanza secca da foraggi, verdi o conservati, e per un massimo del 30% della sostanza secca da mangimi concentrati o nuclei. Almeno l'80% dei foraggi deve provenire dalla zona di origine.

Quando la stagione lo consente viene fatto ricorso al pascolamento.



Gli alimenti che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50% di sostanza secca su base annua. È consentita l'integrazione vitaminica e minerale nei limiti consentiti dalla legge.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte proveniente da due o più mungiture, può essere eventualmente sottoposto a trattamenti termici igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, è addizionato con caglio liquido di vitello e viene coagulato ad una temperatura di 37° C con una tolleranza di $\pm 3^\circ$ C. Durante e dopo l'aggiunta del caglio si attua un energico rimescolamento, a cui può seguire un riposo di almeno 40 minuti, per ottenere un coagulo omogeneo e consistente.

La prima rottura della cagliata, con spannarola o spino, è grossolana (coaguli della dimensione di una arancia). Dopo una sosta di almeno cinque minuti, si ha la seconda rottura a nocciola utilizzando lira o spino, alla quale segue una ulteriore sosta di almeno dieci minuti.

Per la formatura la cagliata è trasferita in fascere cilindriche, a fondo forellato, di plastica o di acciaio inossidabile, con dimensioni idonee. Le fascere con la cagliata sono mantenute su un piano inclinato per ventiquattro + quattro ore, nel corso delle quali si effettuano diversi rivoltamenti.

La salatura è effettuata a secco nel corso della formatura, due volte, una per faccia.

La maturazione si protrae per almeno quattro giorni e può avvenire negli stessi locali di produzione, lavando le forme rapidamente con acqua tiepida per almeno due volte; è consentita l'adozione di tecniche alternative equipollenti. Dopo almeno quattro giorni di maturazione, il formaggio può essere stoccato in appositi locali di stagionatura o in celle refrigerate. Il periodo minimo di maturazione è di quattro giorni, la stagionatura massima è di novanta giorni. Solo nel caso in cui si utilizzino le tradizionali «burnie» (vasi di vetro con chiusura ermetica), nelle quali viene posto il formaggio, previa stagionatura di almeno venti giorni, è consentita la stagionatura fino a quindici mesi, senza aggiunta di altri prodotti.

È usato come formaggio da tavola e viene anche impiegato in svariate ricette culinarie e come base per elaborazione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I comuni della zona di produzione del Murazzano DOP coincidono con l'areale collinare denominato Alta Langa, territorio confinante a nord con le Langhe più basse dei vigneti e dei grandi vini a denominazione di origine, a sud con l'Appennino Ligure, a est con il Monferrato e ad ovest con la pianura cuneese.

Si tratta di un'area geografica che non è stata oggetto, nel corso del tempo, di stravolgimenti geologici, salvaguardando così la flora dai grandi cambiamenti che essi hanno comportato, e che di fatto si è trasformata in una «oasi» in cui hanno trovato riparo specie vegetali caratteristiche di ambienti molto diversi; accanto alle specie tipiche delle pianure, europee e a quelle di origine mediterranea hanno infatti qui il loro *habitat* ideale numerose specie di origine centro e sud europea e specie di origine atlantica, la cui presenza è invece assai più ridotta nelle aree limitrofe a quella di produzione del Murazzano DOP.

La presenza così ampia e diversificata di essenze vegetali fa sì che gli animali vengano nutriti per l'intero arco dell'anno con una razione mista e variegata; nella stagione in cui è possibile il pascolamento (normalmente da aprile a ottobre) le pecore utilizzano direttamente la produzione foraggera verde dei prati e degli erbai, quando ciò non è possibile l'alimentazione prevalente è comunque costituita dal fieno ottenuto con le essenze vegetali del luogo. La specificità del sapore e dei profumi del Murazzano DOP deriva pertanto, in primo luogo, dalla complessità e dalla vastità della flora, tipica dell'area di produzione, le cui componenti aromatiche si trasmettono al latte e, successivamente, al formaggio.

Elemento essenziale per la produzione del formaggio Murazzano DOP è costituito dalla razza ovina Delle Langhe, razza autoctona da secoli legata al territorio dell'Alta Langa (le prime testimonianze scritte possono infatti essere rilevate nella *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio); per molto tempo questo animale ha rappresentato l'unico mezzo di sostentamento delle famiglie contadine poiché ha consentito lo sfrut-

tamento di quelle aree che, per giacitura, difficoltà di accesso e scarsa produttività, poco si sarebbero prestate ad utilizzazioni più intensive o ad altre tipologie di allevamento. La pecora Delle Langhe e una razza di taglia medio grande, molto rustica e buona produttrice di latte anche in condizioni non ottimali e proprio grazie a queste caratteristiche, nel territorio di produzione del Murazzano DOP, ha potuto esprimere al meglio le proprie potenzialità produttive tanto da rappresentare ancora oggi un elemento fondamentale dell'economia agricola del territorio.

L'allevamento delle pecore, la produzione di formaggio e la cura del territorio sono elementi tra loro legati in modo indissolubile che, seppur con le necessarie e inevitabili evoluzioni, non sono mai venuti meno nel corso dei secoli; essi non assolvono alla sola funzione produttiva, ma svolgono anche una importantissima attività, di manutenzione del territorio con elevata valenza naturalistica e paesaggistica, mantenendo vitale l'ambiente nel suo complesso.

La tecnica di produzione del Murazzano DOP, mantenendo ancor oggi un forte legame con la tradizione, permette l'esaltazione delle caratteristiche che derivano dall'interazione tra ambiente, animali, fattori produttivi e saper fare delle popolazioni locali. La doppia rottura della cagliata, le dimensioni ridotte delle forme e il rapido collocamento nelle fascere hanno lo scopo di ottenere il rapido sgrondo del siero; il frequente rivoltamento del prodotto e le specifiche modalità di salatura, unitamente alle condizioni di maturazione e stagionatura, consentono quindi il raggiungimento delle caratteristiche peculiari tipiche del formaggio.

In caso di stagionatura non protratta il Murazzano DOP presenta all'olfatto, prima ancora che al gusto, il sentore delle diverse essenze erbacee e foraggere facenti parte dell'alimentazione degli animali, ha un sapore delicato e una pasta morbida, il cui colore va dal bianco latte al giallo paglierino; con il protrarsi della stagionatura, con la maturazione e l'affinamento, il formaggio aumenta la propria intensità olfattiva e gustativa e può presentare una crosta morbida e leggera con un sottilissimo sottocrosta, la pasta diviene più consistente, di colore più intenso, e manifesta sentori aromatici che possono nobilmente evocare il vello ovino.

Il connubio fra condizioni climatiche, alimentazione animale e caratteristiche del latte prodotto dalla razza ovina Delle Langhe, unitamente alla peculiare tecnica di produzione e all'abilità dei casari che hanno saputo sfruttare sapientemente tali fattori, sono quindi gli elementi inscindibili che stanno alla base della produzione del Murazzano DOP, espressione del saper fare collettivo delle popolazioni delle Langhe, risultato di un percorso secolare condiviso.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 1151/2012 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. — Istituto Nord Ovest Qualità - Soc. Coop. a r.l., Piazza Carlo Alberto Grosso 82, Moretta (CN) 12033.

Telefono: +390172911323 ; Fax: +390172911320; E-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.


Etichettatura

Il formaggio può essere venduto al consumo intero o porzionato, anche preconfezionato.

Il logo/marchio del formaggio «Murazzano» è costituito da una emme maiuscola stilizzata, che intarsia una faccia piana di una forma di formaggio Murazzano sulla quale è stato operato un taglio di assaggio cuneiforme, il marchio è blu (pantone *Blue 0729*) o nero (pantone *Black U*) su sfondo bianco, applicato su una etichetta utilizzata per il confezionamento del Murazzano. L'etichettatura può essere effettuata solo a seguire il periodo minimo di stagionatura.

Il prodotto stagionato/conservato nelle tradizionali «burnie» sarà marchiato con una specifica etichetta (adesiva) applicata all'esterno del vetro, in alternativa posta all'interno appoggiata sul prodotto conservato.

Considerato che il latte ovino utilizzato nella produzione del formaggio Murazzano può provenire esclusivamente da animali appartenenti alla razza «Delle Langhe» è data facoltà di apporre sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Con latte di pecora delle Langhe»; il formaggio Murazzano prodotto al 100% con latte ovino può portare sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Solo latte di pecora delle Langhe».





23A00175

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 dicembre 2022.

Disciplina tecnica in materia di modalità di annotazione nella carta di circolazione o nel documento unico di circolazione e di proprietà di veicoli di categoria N2 del valore della massa supplementare per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 116, comma 3, lettera f), n. 2, del codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 6, paragrafo 4, lettera c), che dispone che «Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: c) di veicoli alimentati con combustibili alternativi di cui all'art. 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg per il trasporto di merci e che sono operati senza rimorchio dai titolari di una patente di guida di categoria B rilasciata da almeno due anni, a condizione che la massa superiore ai 3.500 kg sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni, dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione, e a condizione che non si determini un aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo.»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 116, comma 3, lettera f), n. 2 - come introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera e), n. 2, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 - con il quale è stata data introdotta nell'ordinamento nazionale la previsione di cui al citato art. 6, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;

Visto l'art. 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 68 del 2022, che demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora delle infrastrutture e dei trasporti) la definizione delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato;

Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996, e successive modificazioni, come attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 102 del 5 maggio 1998), da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20 luglio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 185 del 4 agosto 2021) ed in particolare l'art. 2 che definisce «combustibili alternativi» e «veicolo alimentato con combustibili alternativi»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 «che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli» e, in particolare, il punto 13.3 del certificato di conformità, «Massa supplementare per la propulsione alternativa:...kg», i punti 2.6.4. «Massa supplementare per la propulsione alternativa: ...kg» e 2.6.5. «Elenco dei dispositivi per la propulsione alternativa (e indicazione della massa delle parti):...» della scheda informativa, e il punto 13.3 «Massa supplementare per la propulsione alternativa: ... kg» del certificato di omologazione individuale UE e nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione del 31 marzo 2021 recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza», ed in particolare l'allegato XIII, parte 2, sezione C, punto 2.1.3.1, ai sensi del quale «il peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni conformemente all'allegato I, punti 2.3 e 2.4, della direttiva 96/53/CE deve essere definito sulla base della documentazione fornita dal costruttore. La correttezza delle informazioni dichiarate deve essere verificata dal servizio tecnico in maniera soddisfacente per l'autorità di omologazione»;

